



**FBA**  
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo partitico interprofessionale nazionale  
per la formazione continua nei settori  
del Credito e delle Assicurazioni

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLA SEDE  
DEL FONDO BANCHE ASSICURAZIONI PER LA DURATA DI 48 MESI  
CIG 7745624321



<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3- DURATA DELL'APPALTO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>5</b>
4.1 MATERIALI	7
4.2 MACCHINARI E ATTREZZATURE	8
4.3 PERSONALE IMPIEGATO	8
<b>ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO</b>	<b>11</b>
<b>ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>	<b>13</b>
<b>ART. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ</b>	<b>13</b>
<b>ART. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA</b>	<b>15</b>
<b>ART. 9 - SUBAPPALTO</b>	<b>15</b>
<b>ART. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>15</b>
<b>ART. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO</b>	<b>16</b>
<b>ART. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. LGS. N. 231/01)</b>	<b>16</b>
<b>ART. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 15 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE</b>	<b>18</b>



## **PREMESSA**

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI e ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavori aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione: [www.fondobancheassicurazioni.it](http://www.fondobancheassicurazioni.it)

## **Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO**

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia (ordinaria e periodica) e piccola manutenzione della sede del fondo banche assicurazioni.

Sono ricomprese nell'attività di pulizia ordinaria la fornitura del materiale igienico sanitario (carta mani, sapone, carta igienica, sacchetti porta assorbenti igienici femminili), la fornitura dei relativi dispenser nonché dei sacchi per i rifiuti per la raccolta differenziata. E' altresì a carico dell'aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo per il Fondo, la fornitura, ove richiesta dal Fondo, di contenitori per la raccolta differenziata e dei relativi materiali (sacchi rifiuti per la raccolta differenziata). Sarà onere dell'aggiudicatario provvedere quotidianamente alla raccolta, al trasporto e al conferimento degli stessi nel rispetto delle regole vigenti per la raccolta differenziata nel Comune di Roma.

Per il servizio di pulizia ordinaria e periodica dovrà essere garantito un monte ore effettivo non inferiore a **36 ore settimanali**.

Il servizio di pulizia ordinaria e periodica deve essere svolto rispettando le attività e le frequenze riportate nell'Allegato A al presente Capitolato. In caso di proposte migliorative le predette frequenze saranno aggiornate in ragione delle predette proposte.



I servizi di piccola manutenzione sono attivati a richiesta da parte del Fondo e possono consistere (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) in:

Piccola manutenzione ai sistemi di chiusura dei serramenti – Manutenzione arredi (porte, mobili, serrature, maniglie, stipiti, battiscopa, cassette, fissaggio bacheche ed altri arredi, ecc.) – Piccole manutenzioni idrauliche (perdite, guarnizioni, controllo sifoni, scarichi ecc.) – Semplici manutenzioni elettriche (sostituzione lampadine, tubi al neon, frutti, prese e interruttori, prolunghie, fissaggio canaline, ciabatte ecc.) - Sostituzione veneziane, pannelli controsoffittatura, semplici lavori di falegnameria e di aggiustaggio – Semplici manutenzioni edili (stuccatura spigoli, fissaggio angolari protezione spigoli, buchi pareti, sostituzione piastrelle, ecc.) – Piccoli lavori di stuccatura e tinteggiatura.

Il servizio di piccola manutenzione è remunerato applicando il prezzo orario offerto dal concorrente per le ore effettive di lavoro.

E' facoltà del Fondo utilizzare tutto o parte delle risorse destinate alla piccola manutenzione per servizi di pulizia a chiamata. Il predetto servizio è remunerato applicando il prezzo orario offerto dal concorrente per le ore effettive di lavoro.

## **Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo massimo dei servizi affidabili è stato stimato in **€ 206.281,57** (euro duecento-seimiladuecentottauno/57) oltre iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€ 1.728,00** oltre Iva.

Il predetto importo è così suddiviso:

- **€ 165.005,40** oltre iva per pulizia ordinaria e periodica;
- **€ 18.356,00** oltre iva per servizio di piccola manutenzione;
- **€ 22.920,17** oltre iva per l'eventuale proroga tecnica di sei mesi;

Il corrispettivo dell'appalto per quanto riguarda il servizio di pulizia ordinaria e periodica sarà a canone fisso.

Il corrispettivo per il servizio di piccola manutenzione sarà interamente determinato a misura. L'importo effettivo che verrà corrisposto all'aggiudicataria è quindi variabile (con il limite dell'importo contrattuale) in base alle quantità effettivamente ordinate. L'articolazione dell'orario di lavoro sia per le operazioni quotidiane che per quelle periodiche (settimanali, mensili etc.) dovrà essere concordata o definita all'inizio del rapporto contrattuale, con il Fondo. Resta inteso che dette attività dovranno comunque essere eseguite fuori dall'orario di lavoro, dei servizi o uffici, e in modo da non recare pregiudizio all'attività amministrativa.

L'orario di espletamento del servizio potrà essere poi modificato in relazione alle esigenze delle aree interessate.

Le prestazioni per il servizio di piccola manutenzione non sono preventivamente quantificabili e non rivestono carattere continuativo. Non è garantito il raggiungimento dell'importo massimo



previsto, né tantomeno il complessivo importo previsto. Gli importi riportati negli atti di gara sono indicativi e finalizzati a determinare riferimento per la formulazione dell'offerta e parametro di aggiudicazione.

I prezzi offerti sono comprensivi di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

### **Art. 3– DURATA DELL'APPALTO**

---

L'appalto ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del verbale di avvio del servizio. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

---

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

L'operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio a regola d'arte e secondo le modalità di cui all'allegato A) al Capitolato predisposto dal Fondo, in conformità alle disposizioni di seguito riportate, agli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Il servizio deve essere svolto da personale specializzato, dotato di idonee attrezzature, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento.

L'allegato A) al Capitolato costituisce il programma operativo delle attività giornaliere e periodiche, è immediatamente esecutivo senza ulteriore necessità di ordine di servizio da parte del Fondo, e contrattualmente vincolante, salvi gli eventuali ordini di servizio o istruzioni operative ulteriormente comunicati ai sensi del presente capitolato.

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali, con ogni cautela del caso per quelli realizzati con materiali delicati o facilmente deteriora-



bili.

L'operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio di norma al di fuori degli orari di attività degli uffici del Fondo. Ove, al di fuori dell'orario di servizio, siano presenti dipendenti le operazioni di pulizia dovranno minimizzarne il disagio.

La fornitura costante dei materiali di consumo (sapone liquido, carta igienica, contenitori igienici per signora, fazzoletti asciugamani, veline copri WC, scopini, ecc..) e l'installazione e la disinstallazione dei relativi dispensatori sono a carico dell'operatore economico. L'operatore si obbliga a ripristinare la superficie, a muro o piastrellata, a seguito di nuove forature per l'installazione dei dispensatori. Rimane in capo all'operatore economico l'onere di smaltimento e sostituzione dei prodotti o materiali non più idonei. L'operatore economico sostituisce sin dall'inizio dell'esecuzione i dispensatori che rilevi non funzionanti o non idonei rispetto ai materiali di consumo impiegati. Non è prevista installazione di asciugatori elettrici ad aria.

Il Fondo fornisce al responsabile della commessa le chiavi delle porte di accesso agli uffici. L'operatore economico ha lo scrupoloso dovere di custodirle, e ciò anche per gli eventuali duplicati che realizzi a proprie spese per le strette necessità. Allo scadere del contratto, senza necessità di ulteriore richiesta e senza alcun indugio, l'operatore economico dovrà restituire al direttore dell'esecuzione le chiavi e consegnare i duplicati.

Per l'espletamento del servizio l'operatore economico potrà allacciarsi alle utenze di acqua ed energia elettrica del Fondo, ferma espressa autorizzazione del direttore dell'esecuzione e dei servizi comunali competenti.

Nello svolgimento del servizio, il personale addetto sarà tra l'altro tenuto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- spegnere le luci dei locali in assenza di dipendenti del Fondo e comunque al termine del servizio;
- chiudere le porte interne degli uffici e le finestre dei locali al termine del servizio;
- segnalare tempestivamente al referente indicato dal Fondo gli eventuali problemi o impedimenti connessi allo svolgimento del servizio, come pure eventuali guasti elettrici, idraulici, di illuminazione o di altra natura, riscontrati durante l'attività di pulizia;
- segnalare possibili interferenze ai fini della sicurezza.

Il servizio dovrà essere svolto curando la raccolta differenziata di carta, cartone, vetro e plastica, che andranno smaltiti presso gli appositi contenitori nei luoghi individuati dal concessionario pubblico di raccolta dei rifiuti, secondo le norme e modalità di raccolta previste dal Comune di Roma.

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento



del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene". La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Per l'esecuzione del contratto l'operatore economico dovrà utilizzare:

#### 4.1 MATERIALI

- Materiali e prodotti di prima qualità, adatti alle superfici da trattare, in modo da non danneggiarle; in particolare, le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, telefoni, pulsantiere, ecc.) dovranno essere pulite con prodotti idonei; è in ogni caso vietato l'uso di prodotti nocivi per la salute o per l'ambiente; tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la relativa scheda di sicurezza.

L'Amministrazione potrà proibire l'utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quant'altro possa, a suo giudizio, essere ritenuto non idoneo. In tal caso, qualora nel corso del rapporto di servizio l'Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l'Aggiudicatario si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando nel contempo le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo.

I prodotti di pulizia utilizzati dall'impresa dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche:

a) non essere classificati: Molto Tossici (T+); Tossici (T); con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle); o Pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 e Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006;

b) non devono contenere: tensioattivi non rapidamente biodegradabili (test OECD 301 A-F); i tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detersivi, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe);

c) non devono contenere i seguenti ingredienti: i. quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51); ii. acido etilendiamminotetracetico (EDTA); iii. alchilfenoleossilati (APEO); iv. sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo); v. composti di muschi



azotati e muschi policiclici. Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate: - i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 1980/2000/CE) che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23.03.2005 per l'assegnazione del marchio ai "Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari" e successivi eventuali aggiornamenti; - i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i "Cleaning products", versione 3.3 (23.03.2006), e successivi eventuali aggiornamenti. La rispondenza dei prodotti alle caratteristiche richieste dovrà essere attestata con autodichiarazione dalle ditte concorrenti.

E' vietato l'utilizzo di sostanze infiammabili, tossiche, nocive, corrosive e comunque dannose alla salute e alle cose. Non dovranno essere utilizzati spray contenenti gas propellenti. La ditta aggiudicataria si impegna altresì, nell'esecuzione del servizio, a non utilizzare contenitori ed altri materiali di imballaggi contenenti PVC.

Le pulizie dovranno essere effettuate con l'impiego di sostanze compatibili con la presenza del personale all'interno degli ambienti; al termine delle operazioni non dovranno esservi residui di liquidi, sostanze ed altro che possano costituire pericolo.

#### 4.2 MACCHINARI E ATTREZZATURE

- Macchine e attrezzature tecniche di tipo industriale (aspirapolvere/liquidi, lavasciuga, monospazzola per decerare, lucidatrici ecc.), conformi a quanto previsto dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (attuazione della c.d. "direttiva macchine"), tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, a bassa rumorosità e a basso consumo. Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate nel servizio dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il marchio dell'Aggiudicatario.

L'operatore economico dovrà produrre:

- a) a seguito dell'aggiudicazione, l'elenco dei prodotti impiegati per esigenze di sanificazione e detergenza, con le relative schede tecniche.
- b) un rapporto annuale (o su richiesta) sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata, ed eventuali certificazioni attestata in sede di gara. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

#### 4.3 PERSONALE IMPIEGATO



L'appaltatore dovrà entro 5 giorni dall'avvio del servizio nominare il Gestore del servizio (anche responsabile del contratto), ovvero la persona, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, incaricata dall'Aggiudicatario oltre che del normale espletamento delle attività, della gestione di tutti gli aspetti del servizio. Il Gestore del servizio rappresenta l'interfaccia unica dell'Aggiudicatario verso l'Amministrazione e deve essere sempre reperibile.

Al Gestore del servizio sono delegate, in particolare, le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel contratto, nonché la proposta di interventi alla stessa Amministrazione;
- controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse;
- fornitura di informazioni e reportistica.

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere rifornito, a cura e spese dell'operatore economico, oltre che dei dispositivi di prevenzione e protezione previsti dalla vigente normativa, delle attrezzature manuali e meccaniche necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni, oltre che dei necessari presidi di sicurezza volti ad eliminare i rischi da interferenza. Ciascun addetto al servizio deve essere quantomeno dotato della seguente attrezzatura:

- a) carrello per trasporto materiali raccolti ed attrezzature;
- b) sacchi differenziati per la raccolta dei rifiuti;
- c) spugne di vario genere, stracci da pavimento e per spolverature, differenziati in base alle superfici da pulire e/o sanificare, da sostituire secondo necessità;
- d) deragnatore;
- e) carrello duo mop e secchi;
- f) spruzzatori;
- g) detersivi e detergenti;
- h) scope in fibra sintetica, scopini, spazzoloni per pavimenti (per panni umidi o per panni a frange, a seconda delle necessità).

L'operatore economico è tenuto a vigilare affinché le apparecchiature, le macchine ed ogni qualsiasi altro mezzo, meccanico e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio vengano adoperate in conformità alle norme ed alle schede tecniche.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea ed essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali; non dovranno essere rumorose, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento e dota-



te di accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L'Aggiudicatario è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'operatore economico deve avvalersi per l'esecuzione dell'appalto solo di personale alle sue dipendenze.

L'operatore economico, ad inizio dell'appalto e successivamente per ogni variazione, deve comunicare al Fondo:

- il nominativo, l'indicazione del ruolo aziendale e il numero telefonico di reperibilità h24 del responsabile della commessa che è il responsabile del contratto nominato dall'operatore economico per seguire l'intera commessa, ed al quale il Fondo può rivolgersi per qualsiasi questione attinente all'esecuzione (tramite numero telefonico che dovrà essere fornito, con reperibilità h24), e comunque addetto al coordinamento di tutte le prestazioni, anche in rapporto agli apprestamenti di sicurezza;
- l'elenco del personale dedicato all'appalto, con relative qualifiche e livello;
- Il personale dedicato ai servizi non deve essere stato condannato per reati che possano ledere la moralità professionale e l'affidabilità in rapporto alle attività da svolgere.
- Eventuali sostituzioni e/o variazioni del personale - da garantire comunque con personale di almeno pari livello ed esperienza -, dovranno essere comunicate formalmente e tempestivamente al Fondo, fermo restando che l'impiego deve essere in ogni caso regolare sotto ogni profilo.

L'operatore economico si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino condotta irreprensibile o non eseguano correttamente le mansioni oggetto del presente servizio. Le segnalazioni e le richieste del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, in questi casi, saranno impegnative per l'operatore economico.

E' facoltà del Fondo chiedere all'Aggiudicatario di allontanare dal servizio il personale che, durante lo svolgimento del servizio, abbia motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di formale richiesta.

L'operatore economico:

- dovrà richiamare l'attenzione dei propri addetti, impiegati nel servizio, sull'obbligo di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto venissero a conoscenza in occasione dell'attività svolta, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione e la risoluzione del contratto;

- si obbliga ad assicurare per tutto il personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto la formazione e i presidi personali o collettivi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

Il personale designato dall'operatore economico addetto al servizio dovrà comprendere e parlare la lingua italiana, così da poter capire indicazioni ed evitare situazioni di pericolo, essere a conoscenza delle modalità di espletamento del contratto, qualificato, idoneo ai compiti assegnati, autonomo ed affidabile.

Nello svolgimento del servizio il personale dell'operatore economico dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

Il personale dell'operatore economico dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona, munito di divisa fornita dall'operatore economico (sulla quale deve essere riportato il nome dell'operatore economico) e dovrà tenere esposta, in modo visibile, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Al personale dell'operatore economico, durante lo svolgimento del servizio, non sarà consentito consumare cibo, ascoltare radio, tenere le suonerie dei telefoni cellulari ad alto volume, dedicarsi ad attività estranee al servizio stesso, utilizzare apparati telefonici, PC e altre apparecchiature.

Nell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto l'impresa, rappresentata dal responsabile del contratto, non potrà ricevere ordini se non dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il quale provvederà a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ed a rilevare eventuali inadempienze ed inconvenienti che possano incidere sulla sua efficienza. Il Fondo si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, verifiche e controlli sulla regolarità del servizio. Il Fondo effettuerà le verifiche di cui sopra dandone preavviso all'impresa non inferiore a tre ore; l'impresa, se lo riterrà opportuno, potrà far intervenire un proprio rappresentante. Le verifiche, anche in assenza di contraddittorio, verranno comunque realizzate. Per le riscontrate inadempienze dell'impresa nell'esecuzione del servizio verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 7 " Inadempienze e penalità", nei modi e nei termini ivi indicati.

## **Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento del servizio affidato. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.



Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta del Fondo tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, nonché ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Cauzione definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) stipulata alle seguenti condizioni e limiti:
  - Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento/anno;
  - Estensione della qualifica di terzi ad FBA, ai dipendenti di FBA, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
  - Lavoro presso terzi senza sottolimiti;
  - Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
  - Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
  - Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
  - Danni agli impianti e macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;

Polizza Assicurativa verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) deve essere stipulata alle seguenti condizioni e limiti:

- Massimale unico minimo Euro 5.000.000 per evento / anno con il massimo di Euro 2.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tale caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.



Si applicano al presente contratto le disposizioni in materia di riassorbimento del personale di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi.

I dati relativi al personale operante sull'appalto, forniti dall'appaltatore uscente, sono riportati all'art. 25 della lettera di invito.

## **Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Fondo provvederà ai pagamenti dei canoni mensili, determinati dalla divisione del canone annuale offerto diviso 12 ratei annuali, saranno effettuati, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese.

La fattura dovrà essere intestata a:

**Fondo Banche Assicurazioni**

**Via Tomacelli, 132**

**00186 Roma**

**C.F. 09895391002**

La fattura dovrà contenere il CIG.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

## **Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	<b>Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale</b>	<b>Valore Penale</b>
1	Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ri-



		tardo
2	Mancato rispetto delle fasce orarie e/o mancato espletamento del servizio.	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
3	Ritardo nella consegna dell'elenco del personale	0,03% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
4	Ritardo nella comunicazione della nomina del Gestore del Servizio	0,03% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
5	Mancato utilizzo da parte del personale dell'Aggiudicatario della divisa di lavoro e del cartellino di riconoscimento	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
6	Mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di cinque giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
7	Mancato rifornimento dei prodotti di consumo (carta igienica, sapone, etc)	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
8	Numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto all'attività inferiore a quello previsto	0,03% del valore complessivo del contratto per ogni ora, o frazione di ora, non coperta
9	Mancato rispetto dell'offerta tecnica	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo
10	Mancato rispetto d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo per ciascun prodotto non conforme
11	Mancato utilizzo di attrezzature e macchinari indicati nell'offerta tecnica	0,09% del valore complessivo del contratto per ciascun giorno di ritardo per ciascun mancato utilizzo

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in materia di risoluzione del contratto.



Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

### **Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA**

---

Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

### **Art. 9 - SUBAPPALTO**

---

In caso di subappalto trova applicazione l'art. 105 d. lgs. 50/2016

### **Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

---

Il Fondo può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016.

Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
- In tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

Il Fondo potrà avvalersi della facoltà, prevista dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del contratto anche in assenza della documentazione antimafia. In tal caso si procederà al recesso dallo stesso, qualora sia accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.



L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO**

---

I termini indicati nel presente Capitolato e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

#### **Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)**

---

La Società è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto.

La Società è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora la Società, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

La Società si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I

controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

La Società si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

### **Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

---

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

### **ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa all'i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.



## **ART. 15 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente Capitolato è costituito da n. 15 articoli ed è composto da n. 16 pagine.

*Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente Capitolato.*

---

*Data, timbro e firma (per esteso)*

---